

Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - litisconsorti necessari - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019 (Rv. 655374 - 01)

Azione ex art. 18 l. n. 990 del 1969 - Dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole del sinistro dal responsabile del danno - Efficacia di piena prova nei confronti del confitente - Esclusione - Libero apprezzamento da parte del giudice nei confronti di tutti i litisconsorti - prova civile - confessione - giudiziale - litisconsorzio.

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019 (Rv. 655374 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_102](#), [Cod_Proc_Civ_art_116](#), [Cod_Civ_art_2054](#), [Cod_Civ_art_2733](#), [Cod_Civ_art_2735](#)